



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

^^^^^^

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 09.02.1995

modificato con

DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 06.02.1996

DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 27.02.2002

DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 28.02.2003

DELIBERA DI C.C. N. 38 DEL 31.03.2006

DELIBERA DI C.C. N. 127 DEL 20.12.2006

DELIBERA DI C.C. N. 36 DEL 27.03.2007

Rettificato con

DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 28.02.2008

Modificato ulteriormente con

DELIBERA DI C.C. N. 124 DEL 29.12.2008

DELIBERA Del C.S. N. 21 DEL 04.05.2012

^^^^^^

TESTO VIGENTE

SOMMARIO

CAPO I°

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art	1	Disposizioni generali	pag.	3
Art	2	Occupazioni permanenti e temporanee	pag.	3
Art	3	Autorizzazioni e concessioni	pag.	3
Art	4	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	3
Art	5	Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni	pag.	4
Art	6	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	4
Art	7	Rilascio delle autorizzazioni e concessioni, tenuta del registro	pag.	5
Art	8	Prescrizioni per le occupazioni	pag.	5
Art	9	Divieto temporaneo di occupazione	pag.	6
Art	10	Decadenza della concessione	pag.	6
Art	11	Revoca dell'autorizzazione e della concessione	pag.	6
Art.	11 Bis	- Penalità in caso di omesso pagamento della TOSAP	pag.	7
Art	12	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	pag.	7

CAPO II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art	13	Disposizioni generali	pag.	7
Art	14	Soggetti attivi e passivi	pag.	8
Art	15	Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	pag.	8
Art	16	Criteri per la determinazione della tassa	pag.	8
Art	17	Misurazione dell'area occupata - criteri	pag.	9
Art	18	Classe di appartenenza del Comune	pag.	9
Art	19	Disciplina delle tariffe	pag.	9
Art	20	Occupazioni permanenti	pag.	10
Art	21	Occupazioni temporanee	pag.	10
Art	22	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo	pag.	11
Art	23	Distributori di carburante e tabacchi	pag.	12
Art	24	Passi carrabili	pag.	12
Art	25	Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	pag.	13
Art	26	Esenzioni dalla tassa	pag.	13
Art	27	Denuncia e versamento della tassa	pag.	14
Art	28	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag.	15
Art	29	Sanzioni	pag.	15
Art	30	Norme finali	pag.	16

CAPO I°

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di avere conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 4 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale al Sindaco, la domanda deve contenere:
 - 1) le generalità e domicilio del richiedente;
 - 2) codice fiscale e/o partita I.V.A.;

- 3) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - 4) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - 5) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la planimetria con individuata l'area interessata dall'occupazione ed, eventualmente, la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
- 2.bis Le occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, artistiche, culturali e del tempo libero possono essere richieste e concesse per un periodo non superiore alla settimana”;
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono l'autorizzazione o la concessione ad occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
5. Le domande prive dell'indicazione del codice fiscale saranno da ritenersi ai sensi del combinato disposto del I° comma, art 12 e art 6, lettere e) e f) del D.P.R. 2/11/76 n° 784 irricevibili ed inefficaci.

ART. 5 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che vi provvede ai sensi della L. 241/90 e del relativo regolamento.
2. Salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data in cui la domanda è stata presentata all'Ufficio Protocollo, ovvero alla data in cui la stessa è pervenuta a mezzo posta all'Ente.

ART. 6 – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni dovrà essere subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N° 285 del 30/4/1992, relativo al nuovo codice della strada, nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana ed Edilizia vigenti nel Comune.
2. L'occupazione di aree pubbliche ed i relativi atti di autorizzazione o di concessione per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

ART. 7 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI, TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dal Sindaco o dal Dirigente delegato e saranno corredate, se necessario, da norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità, il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione della superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee, per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione, potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'ufficio tributi.
4. Le occupazioni temporanee occasionali di durata inferiore a 24 ore, si intendono autorizzate con il pagamento anticipato della relativa tassa mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale, che deve riportare nel "campo 6 (sei)" le ore di occupazione; copia della attestazione dell'avvenuto pagamento, che sostituisce la domanda, deve essere trasmessa o consegnata al Comune.
5. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
6. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 8 – PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Sindaco, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dal Consiglio Comunale.
5. In ogni caso il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà garantire l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza, oppure presentare con congruo anticipo rispetto alla scadenza, domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;

- custodire lo spazio o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 27 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino l'area al cessare di questa.

6. L'area di Piazza Martiri ed immediate adiacenze, è riservata, in occasione della “Fiera dei Fiori”, della “Fiera di S. Matteo”, dei mercatini di Natale, della Fiera e Gioco dell'Oca e di altre manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, agli operatori impegnati nelle manifestazioni stesse. In dette occasioni, le autorizzazioni per le occupazioni con banchetti per la raccolta firme, distribuzione di materiale informativo, o per manifestazioni o iniziative a carattere politico e sindacale potranno essere rilasciate per le aree esterne a quelle interessate dalla manifestazione, così come risultano determinate dalle ordinanze di limitazione del traffico.

7. La norma di cui al precedente comma non si applica al periodo di propaganda elettorale e può essere derogata da specifico provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 9 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente l'autorizzazione o la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 10 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sarà pronunciata la decadenza dell'autorizzazione o della concessione per i seguenti motivi:

- 1) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- 2) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione o autorizzazione stessa;
- 3) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 11 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

3. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma 11 del D. Lgs 507/93, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 11/BIS - PENALITA' IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO DELLA TOSAP

Al contribuente che non ha effettuato il pagamento della TOSAP connessa ad una "concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico" non sarà rilasciata una nuova concessione/autorizzazione finché non avrà regolarizzato la situazione pendente con il pagamento di quanto dovuto.

ART. 12 – OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ART. 14 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 15 – GRADUAZIONE DELLA TASSA - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 13 sono classificate in 3 categorie, così come elencate nell'allegato sub a) al presente regolamento.
3. Ogni variazione a detta classificazione e la classificazione delle nuove aree sarà deliberata dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.
4. Le nuove aree saranno inserite, in via transitoria, nella categoria 3, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma 3.
5. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 gg. dalla richiesta e dovrà essere data pubblicità necessaria mediante affissione per 15 gg. all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 16 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento della cifra contenente i decimali all'unità superiore.
1bis Non sono comunque soggette alla tassa le occupazioni che, in relazione alla stessa area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato modificato con delibera di C.C. n. 3 del 6.2.1996.
2. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 17 – MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione sul suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
6. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

ART. 18 – CLASSE DI APPARTENENZA DEL COMUNE

1. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, e conseguentemente dovranno essere modificate le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 comma 3 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 19 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, possono essere variate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.
4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1, si applicano le tariffe in vigore.

ART. 20 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, si applica la tariffa normale, di cui al comma 2° del presente articolo ridotta ad un terzo.
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.
5. Ai sensi dell'art. 42 comma 5° del D. Lgs. 507/93, le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolati in ragione del 10%.

ART. 21 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:
 - fino a 12 ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta al 90%;
 - successivo periodo di 12 ore o frazione, tariffa ridotta al 10%;
 - primi 14 giorni tariffa intera;
 - oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che prevede il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte ad un terzo.
4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, è ridotta al 30%.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime (modificato con delibera di C.C. n. 3 del 6.2.1996).
5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 50%.
6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 1°, 2° e 3° sono ridotte al 50%.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, la tariffa di cui ai precedenti commi 1°, 2° e 3°, è ridotta al 20%.

9. Tale riduzione spetta alle società ed alle associazioni sportive se l'occupazione di suolo pubblico è effettuata nel contesto di manifestazioni sportive.

10. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono ridotte del 50%.

11. Ai sensi dell'art. 42 comma 5° del D. Lgs. 507/1993, le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

12. Le misure della tariffe non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 (centocinquanta) per metro quadrato per giorno (inserito con delibera di C.C. n.3 del 6.2.1996).

ART. 22 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzione di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali o statali, che attraversano il centro abitato, per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ai sensi dell'art. 47, comma 2° del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diversi, danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica (modificato con delibera di C.C. n. 3 del 6.2.1996).

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune, è dovuto, oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti, un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, si applicano le disposizioni dell'art. 47 comma 5° del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 23 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI

1. Le tariffe per distributori di carburante e di tabacchi vengono applicate secondo la classificazione della località, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 507/1993.

2. A tal fine per centro abitato ci si riferisce alla delimitazione stabilita con deliberazione giunta n. 849 del 25.09.1993, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

ART. 24 – PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (modificato con delibera di C.C. n. 3 del 6.2.1996).

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, dalla Provincia o dal privato, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite viene esentata.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10%.

5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta al 30%.

6. I passi carrabili che consentono di accedere alle strade bianche o asfaltate sull'argine del fiume Muson e degli altri fiumi e canali, la cui manutenzione, viene fatta dal Comune di Mirano, sono esentati.

7. I ponti che attraversano i canali consorziali, la cui manutenzione è a carico del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, e che consentono di accedere alle proprietà immobiliari private sono soggetti alla tassa limitatamente alla "spalla del ponte", che viene quantificata con riferimento al livello medio del canale.

8. Se il ponte è stato costruito dal Consorzio sopra indicato, la superficie è calcolata con le modalità previste dal comma 3° del presente articolo.

9. Il passo carrabile di accesso al fabbricato con più appartamenti, è un bene indivisibile. La denuncia ed il pagamento della tassa annua saranno, quindi:

a) a carico dell'amministratore del condominio, se i condomini sono più di quattro (art. 1129 codice civile);

b) di uno qualsiasi dei condomini, qualora manchi l'amministratore, con diritto di rivalsa verso gli altri in proporzione del valore della proprietà di ciascuno.

10. Il Comune, a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art. 44 comma 4° del D. Lgs. 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna

opera o esercizio di particolare attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 20 del presente regolamento, ridotta al 10%.

ART. 25 – INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI, E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 21 del presente regolamento, ridotte al 20%.

2. Le misure della tariffa di cui al precedente comma 1 non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 (centocinquanta) per metro quadrato e per giorno (inserito con delibera di C.C. n. 3 del 6.2.1996).

ART. 26 – ESENZIONI DALLA TASSA

1. Le esenzioni dalla tassa sono quelle previste dall'art. 49 del D. Lgs. 507/1993.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante (soste fino a 60 minuti);

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana e del Testo Unico del codice della strada;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività (festa dei fiori), celebrazioni o ricorrenze non comportanti attività di vendita;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad un'ora;

f) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, artistiche, culturali e del tempo libero, svolte senza fini di lucro, non comportanti attività di vendita, comunque di durata non superiore a 6 ore.

g) occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'esclusivo perseguimento delle finalità sociali di cui all'art. 10 del D. L.vo 4.12.1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. *comma abrogato con delib. C.C. n. 36 del 27.3.2007;*

4. *comma abrogato con delib. C.C. n. 36 del 27.3.2007;*

5. Alle occupazioni di suolo pubblico, effettuate da associazioni ed enti non aventi finalità di lucro, che organizzano la somministrazione di alimenti e bevande o altre attività, si applica la tariffa ridotta al 20%.
6. Le occupazioni permanenti effettuate con passi carrai sono esenti dall'1.1.1996 (aggiunto con delibera di C.C. n. 3 del 6.2.1996).
7. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, sono esenti dall'1.1.1994 (aggiunto con delibera di C.C. n. 3 del 6.2.1996).
8. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, sono esonerate dal pagamento della tassa, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati (aggiunto con delibera di C.C. n. 3 del 6.2.1996).
9. *abrogato con delibera del C.S. n. 21 del 4.5.2012.*

ART. 27 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.
6. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

8. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

10. I contribuenti possono non effettuare il versamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore o uguale ai seguenti importi:

– Occupazioni permanenti: €10,00

– Occupazioni temporanee: € 5,00

11. Non si eseguono i rimborsi qualora l'importo del maggior tributo versato per annualità, nel caso di occupazioni permanenti, o per singola occupazione, relativamente alle occupazioni temporanee, sia inferiore o uguale agli importi di cui al precedente comma 10.

ART. 28 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 29 – SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 (e successive modificazioni), della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (e successive modificazioni) e del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 30 – NORME FINALI

1. Vengono abrogati:

a) il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 106 del 5 luglio 1962 e successive modificazioni;

b) il "Regolamento Comunale per la riscossione della tassa sui passi carrabili" approvato con deliberazione consiliare n. 955 del 30 luglio 1987;

c) tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.